

# REVISIONE DEL DIRITTO SUCCESSORIO E CONSEGUENZE SULLA PRASSI DI PIANIFICAZIONE

## Un ausilio operativo per i professionisti

Lungi dall'entrare nel merito della revisione, il presente intervento analizza le prime esperienze pratiche maturate offrendo raccomandazioni in merito alla pianificazione successoria, compresa una lista di controllo per una verifica di due diligence. Per finire, l'articolo lancia uno sguardo alle revisioni ancora in programma nell'ambito del diritto successorio.

### 1. PRIMA TAPPA DELLA REVISIONE DEL DIRITTO SUCCESSORIO AL 1° GENNAIO 2023

**1.1 Sintesi.** Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la prima tappa della revisione del diritto successorio risalente a oltre un secolo fa (la c. d. parte politica della revisione)[1]. In ragione della complessità e del gran numero di questioni e istanze di riforma sollevate nel corso della consultazione, ulteriori tappe sono in via di pianificazione (maggiori dettagli più avanti)[2].

Di seguito sono riportate le principali modifiche introdotte con la prima tappa della revisione del diritto successorio [3]:

1. Riduzione delle legittime e modifica della porzione disponibile [4]
2. Divieto generale di disporre dopo la stipulazione del contratto successorio [5]
3. Perdita del beneficio se è in corso una procedura di divorzio [6]
4. Chiarimento della rilevanza ai fini del diritto successorio delle assegnazioni dell'aumento in sede di convenzione matrimoniale [7]
5. Chiarimento in merito all'ordine di riduzione ereditaria [8]
6. Chiarimento della rilevanza del pilastro 3a ai fini della successione [9]

Il presente articolo si concentra in particolare sui punti da 1 a 3, che assumono una rilevanza particolare per le pianifica-

zioni successorie future o già esistenti. Gli autori daranno la priorità alle tematiche che ritengono essere le più importanti alla luce delle loro esperienze maturate dopo l'entrata in vigore della revisione del diritto successorio, che possono naturalmente non corrispondere a quelle che verrebbero selezionate da altri professionisti della pianificazione.

**1.2 Applicazione immediata del nuovo diritto (principio del giorno del decesso).** In linea di massima, le nuove disposizioni del CC si applicano a tutti i decessi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2023, poiché gli articoli 15 e 16 del titolo finale del CC istituiscono il cosiddetto principio del giorno del decesso. In virtù di tale principio è determinante il diritto vigente al momento del decesso del/la disponente, anche se un testamento o un contratto successorio è stato redatto e stipulato prima dell'entrata in vigore della revisione del diritto successorio. Diversamente è statuito nella revisione del regime dei beni, dove le coppie avevano significative possibilità di scelta tra il mantenimento del diritto precedentemente vigente e l'applicazione della nuova normativa [10].

Il messaggio concernente la riforma del diritto successorio si esprime così in merito al diritto transitorio:

«La presente revisione dà così la possibilità a coloro che hanno disposto a causa di morte di riconsiderare le loro disposizioni approfittando di una libertà di disporre più ampia e dei chiarimenti del nuovo diritto e di modificarle se lo vogliono. Il giudice conserverà il compito di applicare le regole generali per trovare soluzioni adeguate ai casi particolari che gli sono sottoposti.» [11]



TOBIAS SOMARY,  
LIC. IUR., LL. M., AVVOCATO  
SPECIALIZZATO FSA IN  
DIRITTO SUCCESSORIO,  
RESPONSABILE GRUPPO  
SPECIALISTICO DIRITTO  
SUCCESSORIO ZAV,  
DOCENTE UZH, PARTNER  
CMS VON ERLACH PARTNERS



ROXANA BOLLINGER-BÄR,  
MLAW, LL. M., AVVOCATA CMS  
VON ERLACH PARTNERS

Non è però specificato in che modo il giudice dovrà trovare soluzioni adeguate. Un contratto successorio stipulato in virtù della normativa pregressa dovrà essere interpretato alla luce delle regole d'interpretazione contrattuali? Il giudice dovrà integrare il contratto in base alla presunta volontà del/la disponente? Si applica rigorosamente la nuova normativa e quindi il principio del giorno del decesso? Questa questione è già stata al centro di un'accesa discussione alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo diritto, ma la scelta di non prevedere comunque nuove regole transitorie corrobora la (rigorosa) applicazione del principio del giorno del decesso [12].

È quindi opportuno analizzare le pianificazioni successorie già esistenti per rilevare i cambiamenti eventualmente necessari e tematizzare proattivamente l'argomento con la clientela (maggiori dettagli più avanti).

### 1.3 Riduzione delle legittime

**1.3.1 Situazione di partenza.** In virtù del nuovo diritto successorio, i testatori hanno più libertà di pianificazione in quanto le legittime dei discendenti si sono ridotte da tre quarti della porzione legale di eredità alla metà [13], mentre le legittime dei genitori sono state interamente abrogate [14]. La porzione disponibile ammonta pertanto sempre almeno alla metà della successione. Questa modifica recepisce una delle intenzioni principali della revisione, ossia aumentare la libertà del/la disponente nell'ambito della porzione disponibile affinché le pianificazioni successorie possano essere adeguate alle situazioni reali della vita delle persone.

Per finire, la porzione disponibile attribuibile al/la coniuge o partner registrato/a superstite in aggiunta a un usufrutto sulla proprietà ammonta da quest'anno alla metà anziché a un quarto [15].

**1.3.2 Prime esperienze e raccomandazioni dalla prassi.** Di norma, le pianificazioni successorie esistenti con riferimento dinamico alle porzioni nella determinazione delle legittime e/o dell'usufrutto non necessitano di modifiche. Al contrario, gli strumenti di pianificazione già in essere in cui è stata fissata l'entità esatta della legittima (c. d. riferimenti statici) vanno aggiornati specificando se si intende usufruire della riduzione legale della legittima e della conseguente maggiore libertà di disporre. Se un contratto successorio o un testamento lascia un margine interpretativo su questo punto, per sicurezza appare opportuno integrare o modificare la pianificazione. Nel diritto successorio, la fiducia in un'interpretazione futura è una cattiva consigliera quando sarebbe invece possibile fare chiarezza e spazzare via qualsiasi dubbio. Spesso, infatti, l'indeterminatezza è fonte di conflitti.

Il beneficio del/la coniuge superstite che eccede la legittima dei figli in virtù dell'art. 473 CC era finora quasi sempre una valvola di sicurezza nei casi in cui la porzione disponibile non fosse sufficiente per assicurare un lascito adeguato. Spesso le soluzioni di usufrutto disposte unilateralmente (in primo luogo ai sensi dell'art. 473 CC) non tengono conto di tutte le eventualità possibili, la loro applicazione pratica è tutt'altro che semplice e possono dare adito a futuri conflitti [16] (ad es. assunzione dei costi per gli immobili in usufrutto, distinzione tra grande e piccola manutenzione, questioni ipoteca-

rie, attribuzione dei pagamenti di dividendi vs. rimborsi da riserve da apporti di capitale nei portafogli di usufrutto, sovrapposizioni fiscali nei casi transfrontalieri ecc.) [17]. La soluzione legale di usufrutto (art. 473 CC) acuisce poi l'incertezza in merito alla situazione giuridica in sospeso che precede la scelta tra usufrutto e legittima, introduce la clausola legale delle altre nozze (art. 473 cpv. 3 CC) non prevista con una soluzione contrattuale adeguata alle esigenze individuali e rischia di complicare la ripartizione tra sostanza in usufrutto e sostanza completa del/la coniuge superstite.

Già prima della revisione, gli autori hanno accumulato esperienze positive con l'adozione di soluzioni di usufrutto su misura nell'ambito della porzione liberamente disponibile e ricorrono sempre più raramente alla soluzione legale di usufrutto. La riduzione delle legittime dei discendenti lascia oggi più spazio a soluzioni di usufrutto su misura (tramite testamento o contratto successorio), perciò la rilevanza della disposizione legale sull'usufrutto (art. 473 CC) dovrebbe ulteriormente scemare.

Tuttavia, una riduzione della legittima è anche suscettibile di scatenare maggiori conflitti all'interno della famiglia. Una legittima di minore entità sarà oggetto di contese ancora più accese poiché apre le porte a una maggiore disparità di trattamento e generalmente il senso di giustizia all'interno della famiglia nasce dal confronto tra la propria situazione e il trattamento riservato alle altre persone coinvolte nella successione. Il calcolo delle legittime, la valutazione dei beni oggetto della successione e pertanto il valore assoluto delle legittime acquisiscono una maggiore importanza nella pratica successoria, con il rischio di alimentare i malumori nelle famiglie [18].

La maggiore libertà di disporre ha avuto anche un risvolto positivo: nella pianificazione successoria, infatti, hanno ri-acquisito un maggiore rilievo le liberalità a scopo di beneficenza. Dove la legge lascia un margine di discrezionalità maggiore, le idee trovano un più ampio orizzonte per maturare. Negativo è invece il fatto che la maggiore libertà del testatore o della testatrice lascia anche più agio a chi intende influenzare i disponenti manipolabili (all'insegna della captazione di eredità).

La comunità dei professionisti è del (condivisibile) parere che la modifica di legge riguardante le porzioni legittime costituisca la novità più concreta e di maggior rilievo. Migliaia di persone hanno già verificato e continuano a verificare i loro testamenti e contratti successori in essere per accertarne la conformità alle circostanze della loro vita e ai loro desideri per la pianificazione successoria. In questo campo, infatti, a volte serve un impulso esterno affinché le persone facciano i conti con un tema spesso rimosso come la propria morte e la finitezza della vita. Finora, la riforma del diritto successorio ha avuto il merito di incoraggiare le persone ad affrontare questo argomento con accortezza. Il più ampio margine di scelta garantisce libertà di pianificazione. Per sfruttarla a dovere serve responsabilità.

### 1.4 Libertà di disporre delle parti contraenti dopo la stipula del contratto successorio?

**1.4.1 Situazione.** Ogni volta che viene stipulato un contratto, è inevitabile chiedersi quanto siano libere oppure limitate le

parti contraenti dopo la sua conclusione. Fino al 1° gennaio 2023, i contratti successori erano retti dal principio della libertà di disporre in vita: le parti contraenti erano pertanto libere di disporre della propria sostanza anche dopo la stipulazione di un contratto successorio [19]. Secondo la giurisprudenza, questa libertà trovava il suo confine nella manifesta intenzione di aggirare gli obblighi derivanti dal contratto successorio o di danneggiare la controparte contrattuale per mezzo di una donazione [20]. Naturalmente, nel contratto successorio rimaneva possibile pattuire una disposizione che limitasse o vietasse del tutto le donazioni o le disposizioni future a beneficio di terzi.

A seguito della revisione del diritto successorio, le liberalità tra vivi, eccettuati i regali d'uso, possono essere contestate nella misura in cui:

1. siano incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne derivano; e
2. non siano state fatte riserve nel contratto successorio [21].

La nuova norma di legge cancella i presupposti su cui si fondava la precedente giurisprudenza di massima istanza, provocando così un cambio di paradigma [22].

**1.4.2 Prime esperienze e raccomandazioni dalla prassi.** Occorre chiarire quali siano le conseguenze per i contratti successori che sono stati discussi e stipulati in virtù della normativa e della giurisprudenza preesistenti. Come ricordato all'inizio, il contratto va applicato e interpretato sulla base della normativa in vigore al momento del decesso [23]. Alle successioni a partire dal 1° gennaio 2023, quindi, si applica la nuova normativa. In parte viene tuttavia sostenuto che il rispetto delle condizioni necessarie per l'inadempimento del contratto successorio rilevi del diritto contrattuale (*lex contractus*) delle parti contraenti, e che pertanto il diritto transitorio non trovi applicazione a questo aspetto. L'eventuale inadempimento del contratto successorio configurata da una liberalità con un contratto successorio stipulato in virtù del diritto previgente dovrebbe quindi essere valutata sulla base del vecchio diritto successorio e interpretata in prima battuta alla luce della volontà concorde originariamente espressa [24].

Gli autori ritengono auspicabile che i giudici non si appellino alla garanzia dei diritti acquisiti per applicare rigorosamente il principio del giorno del decesso alle pianificazioni successorie già effettuate, anche perché alcuni contratti successori non possono più essere modificati (ad es. a causa di incapacità di discernimento, morte pregressa o indisponibilità di una delle parti contraenti). In favore di un'applicazione non rigorosa del principio del giorno del decesso, che permetta di interpretare la pianificazione successoria in base alla volontà delle parti alla stipulazione del contratto, parla anche il fatto che la nuova norma di cui all'art. 494 cpv. 3 CC costituisce diritto dispositivo a cui le parti contrattuali possono derogare. Tuttavia, considerando il chiaro esito dei voti nel corso del processo legislativo, è lecito dubitare che i giudici opereranno per un'applicazione non rigorosa del principio del giorno del decesso [25].

Finché non ci sarà una giurisprudenza di ultima istanza su questa questione (e serviranno ancora degli anni), il principio di minimizzazione del rischio impone di ipotizzare che l'applicazione e l'interpretazione si orientino alla nuova normativa, molto più restrittiva, piuttosto che alla volontà storica delle parti. Un'accorta pianificazione deve tenere conto di tutte le eventualità nella pianificazione successoria affinché la sua applicazione non sia fonte di preoccupazioni e non dia luogo a controversie, evitando conflitti e costosi procedimenti giudiziari. Appare quindi raccomandabile un chiarimento del contratto successorio per mezzo di una sua modifica (che richiede un atto notarile) oppure, qualora ciò non sia possibile, almeno la redazione di un complemento scritto al contratto successorio che esprima la volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e funga da ausilio interpretativo.

Alla redazione di nuovi contratti successori, le donazioni e i legati futuri dovranno assumere un risalto ancora maggiore nelle discussioni con la clientela e occorrerà formulare riserve adeguate qualora le parti contraenti desiderino mantenere un certo grado di libertà nel disporre della propria sostanza senza correre il rischio di contestazione. Tale riserva può assumere la forma di un importo fisso o di una percentuale della sostanza, oppure mantenere una formulazione aperta. In un contratto di reciproca attribuzione supplementare del beneficio tra coniugi con istituzione dei discendenti quali eredi finali, una tale riserva riferita alle donazioni in vita potrebbe essere formulata così:

«Il coniuge che decede per secondo rimane espressamente libero di effettuare donazioni in vita e disposizioni a causa di morte dalla sua sostanza fintanto che le legittime dei discendenti rimangono garantite.» [26]

## 1.5 Procedura di divorzio/separazione

**1.5.1 Situazione di partenza.** Prima della revisione del diritto successorio, un/a coniuge o partner registrato/a non poteva più far valere pretese nascenti dal testamento o dal contratto successorio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio/separazione [27]. Ora questo limite decorre dal promovimento della procedura di divorzio.

Se il divorzio viene promosso o proseguito di comune accordo, oppure per volontà di una parte dopo almeno due anni di separazione, per legge vengono meno [28]:

1. La protezione della legittima, perciò si applicano le stesse legittime che sarebbero valide se il/la disponente non fosse sposato/a [29]
2. Pretese da testamenti e contratti successori [30] e
3. Benefici derivanti dal contratto successorio con regime dei beni della partecipazione all'utile e norme relative alla partecipazione alla comunione [31].

Questa modifica di legge nasce dalla constatazione che i partner che richiedono il divorzio o la separazione hanno normalmente la volontà di porre fine alla comunione, perciò devono venire meno anche le pretese reciproche. Il legislatore, quindi, intendeva contrastare le dilazioni tattiche del processo [32].

**Illustrazione 1: LISTA DI CONTROLLO PER LE PIANIFICAZIONI ESISTENTI**

Nell'ambito della revisione del diritto successorio, gli autori hanno riesaminato tutte le pianificazioni successorie già in essere sulla base della seguente lista di controllo per la due diligence e, parlandone con i clienti esistenti, hanno stabilito in quali situazioni fosse necessario modificarle alla luce della revisione del diritto successorio. Questa lista di controllo aiuta a condurre un esame delle proprie pianificazioni esistenti per identificare quelle che è necessario aggiornare:

- Nella convenzione matrimoniale è stata pattuita una diversa partecipazione all'aumento nel regime dei beni ai sensi dell'art. 216 CC? Se sì, le disposizioni della convenzione sono compatibili con la nuova normativa?
- L'efficacia di un'attribuzione maggiore o supplementare del beneficio nel regime dei beni e/o nel diritto successorio è vincolata a un'esplicita clausola di divorzio? Se sì, è conforme alla nuova normativa (art. 120 cpv. 3 CC)? Se no, occorre modificarla?
- È necessario adottare nuove disposizioni in materia di promovimento di un divorzio / una separazione?
- È consigliabile modificare le disposizioni contenute nella convenzione matrimoniale?

- A un erede o un'erede (discendente, coniuge o genitore) viene assegnata una legittima? Se sì, il riferimento alla legittima è statico o dinamico?
- Se un riferimento dinamico alla legittima porta a un risultato diverso a seguito della revisione di legge: il nuovo risultato è conforme alla volontà dei disponenti sotto il profilo giuridico, economico e anche psicofamiliare?
- L'abolizione delle legittime dei genitori (art. 470 cpv. 1 CC) rende necessarie modifiche o integrazioni?
- È prevista una soluzione di usufrutto ai sensi dell'art. 473 CC ed è stato disposto della porzione disponibile? Se sì, il riferimento alla porzione disponibile è statico o dinamico?
- Alla luce dell'art. 473 cpv. 2 CC, sono necessarie modifiche o integrazioni alla porzione disponibile?
- È presente una clausola contrattuale di altre nozze in relazione a un accordo di usufrutto e, se sì, questa è conforme alla nuova clausola legale di altre nozze?
- Il contratto costituisce un contratto successorio e, se sì, viene formulata un'esplicita riserva con riferimento alle disposizioni a causa di morte e alle liberalità tra vivi ai sensi dell'art. 494 cpv. 3 CC? Se no, è necessaria un complimento?

*1.5.2 Prime esperienze e raccomandazioni dalla prassi.* La modifica della legge in merito alla procedura di divorzio e separazione provoca un trasferimento del potere (e quindi anche della possibilità di abusarne) a danno del coniuge finanziariamente più debole, poiché la parte finanziariamente più forte può ottenere un divorzio rapido minacciando la revoca dei benefici derivanti dal diritto successorio o addirittura la completa diseredazione.

Finora, una consulenza successoria prima del divorzio non era necessaria in quanto le pretese fondate sul diritto successorio e sul regime dei beni venivano meno soltanto con il passaggio in giudicato del divorzio. Ora, invece, è determinante il promovimento della procedura di divorzio ma la norma di legge è dispositiva, perciò i coniugi vi possono derogare. Nella pianificazione successoria è quindi raccomandabile prevedere diverse varianti tra cui non solo il decesso del primo coniuge, il decesso del secondo coniuge e il decesso contemporaneo, bensì anche il decesso nel corso della procedura di divorzio. Nella consulenza si verificheranno più frequentemente casi in cui gli interessi sono confliggenti, soprattutto quando i coniugi presentano una disparità di forza finanziaria e reddituale e non ricevono consulenze separate nell'ambito di una pianificazione successoria. È imprescindibile che ai coniugi vengano illustrati i rischi e le possibili conseguenze finanziarie del promovimento di un divorzio e che già a questo punto (e non soltanto alla vigilia di un divorzio) si discuta con i coniugi delle conseguenze che il promovimento di un divorzio può e deve avere sul contratto successorio e sulla convenzione matrimoniale.

Nella consulenza sulla separazione dei beni occorre mettere in maggior risalto il fatto che un coniuge, al decesso

dell'altro coniuge nel corso della procedura di divorzio, potrebbe perdere il diritto all'eredità oltre a non vantare nemmeno pretese derivanti dal regime dei beni a causa della separazione dei beni. Il tal caso vi è il rischio che rimanga interamente a mani vuote, poiché vanta soltanto pretese derivanti dalla previdenza professionale [33] ma nessuna pretesa al mantenimento dopo il divorzio [34] e, in determinate circostanze, nemmeno pretese fondate sul diritto successorio [35]. È un aspetto di cui occorre tenere conto nella consulenza.

Al più tardi quando viene promosso il divorzio, la pianificazione successoria esistente deve essere ripensata e può risultare opportuno modificare il testamento per la durata della procedura di divorzio.

## **2. UNO SGUARDO ALLE PROSSIME TAPPE DELLA REVISIONE DEL DIRITTO SUCCESSORIO**

Le prossime tappe degli sforzi di revisione si dovrebbero concentrare sulla trasmissione di imprese per via successoria in seconda battuta e sulla revisione tecnica in terza battuta [36].

La seconda tappa della revisione del diritto successorio è attesa con trepidazione dai professionisti ma non altrettanto dal Parlamento, se è vero che il Consiglio degli Stati non è entrato nel merito del progetto presentato dal Consiglio federale. Il Consiglio nazionale in quanto seconda Camera ha però chiesto di entrare nel merito del progetto, tentando di risolvere i punti critici sollevati dal Consiglio degli Stati per mezzo di proposte di modifica [37]. Se il Consiglio degli Stati decidesse di non entrare nel merito per la seconda volta, il destino di questo progetto sarebbe segnato. L'obiettivo prin-

principale dell'introduzione di una trasmissione di imprese per via successoria consiste nella semplificazione della trasmissione di imprese nell'interesse dell'economia [38]. Il messaggio prevede tre misure chiave su questo fronte. Ciascun erede può chiedere al giudice l'assegnazione integrale dell'impresa qualora il/la disponente non abbia già assegnato l'impresa [39]. Per corrispondere il pagamento dovuto agli altri eredi a fini di conguaglio in virtù del diritto successorio, a determinate condizioni il giudice può concedere una dilazione all'erede a cui viene trasmessa l'impresa [40]. Se un'impresa viene trasmessa in vita, a determinate condizioni le parti d'impresa necessarie all'esercizio possono essere computate al momento della liberalità [41]. I professionisti della pianificazione si occupano regolarmente della successione di imprese. L'introduzione della trasmissione di imprese per via successoria aggiungerebbe un prezioso elemento al margine di discrezionalità previsto dal diritto successorio. È tuttavia troppo presto per anticipare già la nuova normativa nelle pianificazioni in corso poiché gravano ancora troppe incertezze sull'esito dell'iter legislativo.

Con riferimento alla seconda fase della riforma del diritto successorio, la cosiddetta revisione tecnica, ci sono invece ancora molte questioni in sospeso e non è ancora stato presentato un avamprogetto. Le buone idee non mancano, ma non hanno ancora assunto una concretezza sufficiente per essere prese in considerazione nelle pianificazioni in corso.

Tuttavia, si registra una notevole vitalità anche in ambiti affini al diritto successorio materiale di cui si potrebbe già tenere conto nelle pianificazioni in corso: il 1° gennaio 2024 entra in vigore la riforma del diritto delle fondazioni, che intende tra le altre cose semplificare le modifiche dell'atto di

costituzione e dell'organizzazione [42]. Inoltre, è in via di definizione anche una revisione del diritto internazionale di collisione (LDIP) [43]. La revisione intende armonizzare le disposizioni della LDIP al Regolamento europeo in materia di successioni al fine di prevenire conflitti di competenza e decisioni contraddittorie (estendendo la libertà di scelta della giurisdizione per le persone titolari di doppia cittadinanza) [44].

### 3. CONCLUSIONE

Le revisioni del diritto successorio dimostrano che gli eredi e le eredità hanno scalato la lista delle priorità politiche. Nella pianificazione, quindi, occorre sempre chiedersi come tenerne conto per allinearsi alle buone prassi. È consigliabile fare già riferimento alle revisioni imminenti qualora ciò appaia opportuno. Inoltre, nella pianificazione successoria andrebbe specificato quali sono le disposizioni da applicare qualora la nuova normativa entri in vigore prima del decesso. Tutti i testamenti e i contratti successori stilati ai sensi del vecchio diritto successorio devono essere esaminati e, se necessario, modificati. Le norme di diritto intertemporale previste nella prima tappa della revisione del diritto successorio provocano infatti incertezze e rendono necessari chiarimenti nelle pianificazioni esistenti.

La nuova normativa assicura più libertà, discrezionalità e responsabilità a chi pianifica attivamente la propria successione anziché limitarsi ad accettare le norme di base statuite dalla legge. I consulenti sono chiamati a esaminare le pianificazioni esistenti e a gestire le nuove pianificazioni con accortezza. Al centro della pianificazione successoria ci deve sempre essere la volontà dei disponenti, oltre alla prevenzione dei conflitti tra gli eredi. ■

**Note:** **1)** Messaggio del 29 agosto 2018 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio), FF 2018, 4901 segg., 4902. **2)** Messaggio del 29 agosto 2018 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio), FF 2018, 5813 segg., 5826. **3)** Per approfondire: Lutz Sciamanna Louise, Nachlassplanung im Vorfeld der Erbrechtsrevision(en), AJP 2021, pag. 325 segg. **4)** Artt. 470, 471 e 473 CC. **5)** Art. 494 cpv. 3 CC. **6)** Art. 120 cpv. 3 CC, art. 217 cpv. 2 CC, art. 241 cpv. 4 CC e art. 472 CC. **7)** Art. 216 CC. **8)** Art. 532 CC. **9)** Artt. 476 e 529 CC. **10)** Cfr. artt. 9–11a titolo finale CC. **11)** Messaggio del 29 agosto 2018 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio), FF 2018, 4901 segg., 4953. **12)** Somary Tobias, Die Schattenseiten der Erbrechtsrevision: ein Verlust an Vertrauen und Stabilität, commento nella NZZ del 27 febbraio 2020; Höslly Balz, Die Erbrechtsreform nicht zerzausen, commento nella NZZ del 27 febbraio 2020; Breitschmid Peter, Erbrecht: Stabilität und Reform ... und der Übergang von fortdauernder Reform zu Stabilität ..., successo 2020 pag. 402 segg., 403, in cui si legge che «ogni revisione costituisce un giunto di dilatazione e provoca qualche «sbalzo»»; Ufficio federale di giustizia, Standpunkt des BJ zu den Änderungsanträgen der RK-N (Art. 216 Abs. 2 und Art. 472 Abs. 1 E-ZGB) vom 17. Oktober 2019 und zum Antrag um erneute Prüfung, pag. 2; Ufficio federale di giustizia, Übergangsrecht und weitere Fragen – Zusammenfassung der Argumente gegen den Entwurf des Bundesrats und der Überlegungen der konsultierten Expertinnen und Experten, pag. 3 segg.; documenti dell'Ufficio federale di giustizia, consultabili all'indirizzo: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/18-069-standpunkt-bj-d.pdf>, 22 ottobre 2023. **13)** Art. 471 CC. **14)** Cfr. art. 470 CC. **15)** Art. 473 cpv. 2 CC. **16)** Si veda anche: Eitel Paul, Neues Erbrecht ante portas – Auswirkungen auf die Beurkundungspraxis, in: Franz Beat/Mooser Michel (ed.), Erbrecht und Grundbuch/SucceSSION et registre foncier, Zurigo – Basilea – Gine-

vra 2021, pag. 55; Breitschmid Peter, Die Revision(en) des Erbrechts, Anwaltsrevue 2021, pagg. 21 segg., 23 seg. **17)** Lutz Sciamanna Louise, Besonderheiten von Nutzungslosungen in der erbrechtlichen Planung, relazione del 10 novembre 2023 tenuta al convegno St. Galler Erbrechtstagung. **18)** Baumann Lorenz, Die Revision des Erbrechts verschärft die Missbrauchsgefahr, commento nella Tages-Anzeiger del 19 giugno 2020. **19)** Cfr. art. 494 vCC. **20)** DTF 140 III 193 consid. 2.2. **21)** Art. 494 CC. **22)** Somary Tobias, Die Schattenseiten der Erbrechtsrevision: ein Verlust an Vertrauen und Stabilität, commento nella NZZ del 27 febbraio 2020; è concorde anche Eggel Martin, Übergangsrechtliche Betrachtungen zu Art. 494 Abs. 3 revZGB, in: Schmid Jörg/Aebi-Müller Regina/Breitschmid Peter/Graham-Siegenthaler Barbara/Jungo Alexandra (ed.), Spuren im Erbrecht – Festschrift für Paul Eitel, Zurigo – Basilea – Ginevra 2022, pag. 182. **23)** Artt. 15 e 16 titolo finale CC. **24)** Eggel Martin, Übergangsrechtliche Betrachtungen zu Art. 494 Abs. 3 revZGB, in: Schmid Jörg/Aebi-Müller Regina/Breitschmid Peter/Graham-Siegenthaler Barbara/Jungo Alexandra (ed.), Spuren im Erbrecht – Festschrift für Paul Eitel, Zurigo – Basilea – Ginevra 2022, pag. 189 segg.; analoga la posizione sostenuta da Weiss Kinga M./Kalaitzidakis Vangelis, Schutz des Vertragserben vor lebzeitigen Zuwendungen – Quo vadis?, in: Schmid Jörg/Aebi-Müller Regina/Breitschmid Peter/Graham-Siegenthaler Barbara/Jungo Alexandra (ed.), Spuren im Erbrecht – Festschrift für Paul Eitel, Zurigo – Basilea – Ginevra 2022, pag. 625 segg. **25)** Ufficio federale di giustizia, Übergangsrecht und weitere Fragen – Zusammenfassung der Argumente gegen den Entwurf des Bundesrats und der Überlegungen der konsultierten Expertinnen und Experten, pag. 3, consultabile alla pagina: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/18-069-standpunkt-bj-d.pdf>, 22 ottobre 2023; voto di Keller-Sutter Karin, <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?Subject>

Id=51151, 22 ottobre 2023. **26)** Per ulteriori esempi di tali clausole cfr. Hrubesch-Millauer Stephanie, Gedanken zu Art. 494 Abs. 3 nZGB, in: Schmid Jörg/Aebi-Müller Regina/Breitschmid Peter/Graham-Siegenthaler Barbara/Jungo Alexandra (ed.), Spuren im Erbrecht – Festschrift für Paul Eitel, Zurigo – Basilea – Ginevra 2022, pag. 354. **27)** Art. 120 cpv. 2 vCC. **28)** Art. 472 CC. **29)** Art. 472 CC; una correzione nella procedura legislativa essenzialmente riconducibile all'intervento di Lorenz Baumann, Louise Lutz Sciamanna e Tobias Somary, cfr. Ufficio federale di giustizia, Übergangsrecht und weitere Fragen – Zusammenfassung der Argumente gegen den Entwurf des Bundesrats und der Überlegungen der konsultierten Expertinnen und Experten, pag. 6 nonché Arbeitspapier Erbrechtsreform, pag. 7 segg., consultabili all'indirizzo: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/18-069-standpunkt-bj-d.pdf>, 22 ottobre 2023. **30)** Art. 120 cpv. 3 punto 2 CC. **31)** Art. 217 CC e art. 241 cpv. 4 CC. **32)** Messaggio del 29 agosto 2018 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio), FF 2018, 4901 segg., 4924. **33)** Art. 122 segg. CC. **34)** Cfr. art. 130 CC. **35)** Art. 120 cpv. 3 punto 2 CC e art. 472 CC. **36)** Messaggio del 29 agosto 2018 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Diritto successorio), FF 2018, 4901 segg., 4914. **37)** <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20220049>, 22 ottobre 2023. **38)** Messaggio del 10 giugno 2022 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Successione d'impresa), FF 2022, 1637. **39)** Art. 617 cpv. 2 D-CC. **40)** Art. 619 nCC. **41)** Art. 630a D-CC. **42)** <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/gesetzgebung/archiv/stiftungsrecht.html>, 22 ottobre 2023. **43)** <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78427.html>, 22 ottobre 2023. **44)** Messaggio del 13 marzo 2020 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato (Diritto successorio), FF 2020, 3309 segg., 3320.